

COMUNE DI SPOLETO

Documento Unico di Valutazione dei Rischi
relativo alle interferenze da lavori in appalto, d'opera o somministrazione

(art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*e s.m.i.)

*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Committente: Comune di Spoleto

Attività appaltate: l'appalto di servizi generali presso gli asili nido comunali

Periodo: il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto per 36 mesi, dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2021

Data _____

Firma del Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Carmen Foglia
Comune di Spoleto

SOMMARIO

1. Premessa 19
2. Art. 26 D.Lgs 81/2008 e smi – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 19
3. Campo di applicazione e responsabilità relativamente all'affidamento di servizi, forniture e lavori – Estratto Decreto della Regione Lombardia n°14521 del 29-12-2009 21
4. Definizioni 22
5. Figure di riferimento del committente 23
6. Descrizione dell'attività oggetto del contratto 23
7. Elenco dei siti in cui verrà effettuata l'attività in appalto 23
8. Rischi potenziali esistenti nelle aree di lavoro 24
9. Rischi introdotti da altre ditte che effettuano attività in appalto 24
10. Rischi introdotti dall'appaltatore 24
11. Procedura di valutazione dei rischi interferenti 25
12. Criteri di valutazione dei rischi interferenti 26
13. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenti e misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre tali rischi 26
14. Oneri relativi alla sicurezza 28
15. TABELLA RIASSUNTIVA COSTI 29
16. Revisione del DUVRI e verifica delle misure di prevenzione e protezione 29
17. Gestione della documentazione 30
18. Gestione emergenze 32
19. Norme di comportamento a validità generale 33

1. Premessa

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art.26, comma 3, del D.Ls. 81/2008 e s.m.i., al Decreto della Regione Lombardia n°14521 del 29-12-2009, nonché all'art. 86 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163, in questa fase, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

Il DUVRI è da considerarsi allegato tecnico al contratto di appalto.

2. Art. 26 D.Lgs 81/2008 e smi – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività

lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera

complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto⁷.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più

rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. Campo di applicazione e responsabilità relativamente all'affidamento di servizi, forniture e lavori – Estratto Decreto della Regione Lombardia n°14521 del 29-12-2009

Come già indicato, gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono specificati nel D.Lgs 81/08, segnatamente all'art. 26 ove sono riportati gli obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi. In questo paragrafo è descritto il processo di attuazione degli obblighi previsti a carico dei Datori di Lavoro (Committente ed Appaltatore) dal citato art. 26, fra cui quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi effettuati all'interno dell'Azienda da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori.

I contratti di appalto relativi ai lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili, per i quali è prevista la redazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e smi e relativi allegati.

In via generale, al Datore di Lavoro committente si impone l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'Appaltatore attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Come definito nella "Determinazione 5 marzo 2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Tale obbligo non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi come disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

In particolare la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

- è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa;
- non è necessario quando l'appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purché non vi sia presenza di rischi specifici (vedi art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e smi);
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;
- è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

4. Definizioni

APPALTANTE O COMMITTENTE: E' colui che richiede un lavoro o una prestazione. Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

APPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte;

CONTRATTO D'APPALTO: L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI: Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

INTERFERENZA: E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, visitatori);

SUBAPPALTO: E' un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.);

SUBAPPALTATORE: E' il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

5. Figure di riferimento del committente

Comune di Spoleto		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	NUMERO DI TELEFONO
Datore di Lavoro (DL)	Dina Bugiantelli	0743-218511 Centralino
Responsabile Unico del Procedimento	Carmen Foglia	0743-218530
RSPP	Roberto Piermarini	0736-254724
RLS	Moreno Antonini Maria Mastropasqua Roberto Bastianelli	

6. Descrizione dell'attività oggetto del contratto

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato reca la disciplina dello svolgimento di servizi generali all'interno degli asili nido comunali. Si ricorda che ai sensi della legge regionale 22/12/2005 n. 30: *"[...] Tutti gli adulti presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze [...]".*

2. I servizi generali consistono in:

- Servizio di collaborazione con le educatrici nelle attività di cura dei bambini e nello svolgimento delle attività didattico-educative, ivi comprese feste, gite, riunioni di sezione, assemblee dei genitori, ecc.;
- Pulizie ordinarie giornaliere, pulizie di fine giornata, pulizie periodiche e pulizie a fondo degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e dei materiali ludici e didattici relativi agli asili nido comunali "Il Girotondo" e "Il Carillon";
- Pulizia periodica e a fondo degli ambienti, degli arredi e dei materiali destinati al Centro per Bambini e Famiglie e al Centro di Documentazione;
- Servizio di preparazione dei pasti presso l'asilo nido "Il Carillon";
- Servizio di assistenza in cucina per la predisposizione dei pasti, per la pulizia della cucina stessa, dei locali annessi e dei relativi materiali e attrezzature;
- Preparazione degli spazi mensa e sonno;
- Sostituzione del cuoco dipendente comunale in caso di assenza;
- Sostituzione del personale educativo per brevi ed impreviste assenze.

Per maggiori dettagli vedi il capitolato d'appalto.

7. Elenco dei siti in cui verrà effettuata l'attività in appalto

Asili nido comunali:

- "Il Girotondo" – Via Martiri della Resistenza
- "Il Carillon" – Villa Redenta

8. Rischi potenziali esistenti nelle aree di lavoro

I rischi potenzialmente presenti variano secondo la destinazione d'uso degli ambienti di lavoro. Qui di seguito sono indicati secondo la tipologia dell'area – Asili nido

TIPOLOGIA DI RISCHIO – Asili nido
Rischio inciampo/caduta
Rischio scivolamento
Caduta di materiale dall'alto
Rischio biologico
Rischio chimico
Rischio incendio
Rischio elettrico

9. Rischi introdotti da altre ditte che effettuano attività in appalto

Appalto: Manutenzione

Ditta: A.Se. SpA

Rischi associati alle attività gestite in appalto

- Caduta dall'alto durante l'uso di attrezzi manuali
- rischi chimici
- scivolamento
- inciampo - scivolamento
- macchine
- esposizione a rumore

Nota: le ditte inserite nel presente DUVRI sono quelle che hanno al momento della gara di appalto un contratto in essere con la committente.


10. Rischi introdotti dall'appaltatore

Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, verosimilmente, all'interno degli asili nido comunali la ditta vincitrice dell'appalto introdurrà i seguenti rischi connessi con lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto:

- Rischio inciampo/caduta
- Rischio elettrico (impianti / apparecchiature)
- Rischio macchinari e attrezzature
- Rischio chimico
- Rischio incendio

11. Procedura di valutazione dei rischi interferenti

PROCEDURA E DIAGRAMMA DI FLUSSO "REDAZIONE DEL DUVRI"



12. Criteri di valutazione dei rischi interferenti

D.U.V.R.I.		Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti	
GRADI DI RISCHIO			
Rischio Basso Le procedure adottate contengono il rischio	Rischio Medio Il rischio coinvolge le persone terze	Rischio Alto Il rischio coinvolge l'intera struttura	
B	M	A	

13. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenti e misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre tali rischi

Tipologia del rischio	Gradi di rischio	Misure di prevenzione e protezione stazione appaltante	Misure di prevenzione e protezione appaltatore
Elettrico	B	<ul style="list-style-type: none"> - Installare idonea segnaletica - Effettuare periodici controlli e verifiche sull'impianto elettrico 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare lo stato di conservazione delle attrezzature elettriche utilizzate (isolamenti) - Non manomettere e sovraccaricare l'impianto elettrico
Rischio meccanico	B		<ul style="list-style-type: none"> - seguire scrupolosamente quanto indicato nell'art. 8 del capitolato
Incendio – il Carillon	Basso – DM 10/03/98	<ul style="list-style-type: none"> - Rispettare quanto prescritto nel C.P.I. ove previsto - Verificare la presenza dei piani di evacuazione e dei piani di emergenza (aggiornati) presso le strutture (DM 10-03-1998) 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare stoccaggio improprio ed eccessivo di materiale combustibile ed infiammabile - Non stoccare il materiale sulle vie di esodo e in prossimità delle porte di emergenza
Incendio – Il Girotondo	Medio – DM 10/03/98	<ul style="list-style-type: none"> - consegnare li stessi all'appaltatore 	
Biologico	B		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzare guanti a perdere

			<ul style="list-style-type: none"> - Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini - Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
Chimico	B		<ul style="list-style-type: none"> - Stoccare in locali arieggiati i prodotti chimici dei quali dovranno essere disponibili presso il sito le relative schede di sicurezza - Evitare di miscelare i prodotti chimici con altre sostanze - Evitare di diluire i prodotti chimici con acqua calda
Inciampo	B	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare di posizionare materiali nelle aree di passaggio e sulle vie di esodo 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare di posizionare cavi, e materiali nelle aree di passaggio e sulle vie di esodo
Caduta di materiale dall'alto	B	<ul style="list-style-type: none"> - Stoccare in maniera adeguata il materiale presso dispense e magazzini 	<ul style="list-style-type: none"> - Stoccare in maniera adeguata il materiale presso dispense e magazzini
Scivolamento	B	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalare eventuali aree scivolose 	<ul style="list-style-type: none"> - Apporre durante l'attività di pulizia del pavimento apposita segnaletica - Segnalare eventuali aree scivolose

In situazioni straordinarie quali emergenze (incendio, terremoto) il personale della ditta appaltatrice è sottoposto alle stesse tipologie di rischio del personale presente nel sito in cui si sta effettuando l'attività in appalto, di conseguenza la ditta aggiudicataria dovrà prendere esatta visione del piano di evacuazione affisso e del piano di emergenza.

14. Oneri relativi alla sicurezza

In relazione alle informazioni desumibili dal capitolato di gara, relativo all'appalto di servizi generali presso gli asili nido comunali comporta rischi da interferenze da gestire rispettando le procedure individuate al punto 13.

In sintesi, i costi stimati, finalizzati ad eliminare le interferenze sono i seguenti:

Oggetto di intervento	Azioni	Immagini	Costi*
Riunioni	Riunioni di coordinamento		680,00 €
Segnaletica	Acquistare segnale pericolo scivolamento (bifacciale a libro) n° 4 Segnali		120,00 €

* i costi sono da considerare per l'intera durata dell'appalto

15. TABELLA RIASSUNTIVA COSTI


Oggetto di intervento	Costo €
Riunioni	680,00 €
Segnaletica	120,00 €
Totale	800,00 €

I suddetti costi debbono essere indicati nel capitolato di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e valgono per l'intera durata dell'appalto.

16. Revisione del DUVRI e verifica delle misure di prevenzione e protezione
Il presente DUVRI sarà revisionato in conformità a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi.

Prima dell'esecuzione di ogni singola attività prevista dal contratto d'appalto, svolta direttamente dall'appaltatore o tramite subappaltatori ci dovrà essere un reciproco scambio di informazioni e un coordinamento in relazione alla specifica attività da svolgere tra il committente, la ditta appaltatrice e l'eventuale subappaltatore, attraverso anche la redazione di un Piano di Sicurezza specifico (PDS), redatto da parte della ditta che effettuerà l'attività, con i contenuti minimi di un Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e smi anche se l'attività oggetto dell'appalto in questione non rientra fra quelle indicate nell'allegato X del D.Lgs 81/2008 e smi.

17. Gestione della documentazione



- Committente: Comune di Spoleto
- Appaltatrice
- Ditte subappaltatrici (se previste)

N.b. Il RUP anche tramite suoi incaricati dovrà verificare periodicamente la corretta esecuzione delle misure di prevenzione e protezione riportate al punto 13 del presente DUVRI e verificare le misure di prevenzione e protezione riportate all'interno del piano di sicurezza che la ditta appaltatrice – subappaltatrice (ove presente) dovrà redigere prima dell'inizio dei lavori.

Elenco della documentazione e delle informazioni da richiedere all'appaltatore

Ditta Appaltatrice:

con sede legale in _____

via _____ n. _____

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Partita IVA.

N. _____

C.F. _____

Posizione assicurativa INAIL di

_____ n. _____

Posizione previdenziale INPS di _____ n _____

Copia del Piano di Sicurezza redatto dall'aggiudicatario contenente le informazioni, legate all'organizzazione della sicurezza e relative ai rischi che il contratto determina, per i dipendenti della ditta.

Informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza interna della ditta appaltatrice:

- Nominativo del Datore di Lavoro _____
- Nominativo del Responsabile del S.P.P. _____ n. tel. _____
- Elenco dei mezzi ed attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori con indicazione di quelli/e in proprietà e non.
- Elenco delle sostanze chimiche
- Elenco delle attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia di lavori da eseguire e Dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
- Requisiti tecnico-professionali
- Informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- Nominativi dei dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto riconoscibili, quali dipendenti della ditta appaltatrice, tramite apposito cartellino di riconoscimento.
- Nominativi del personale formato antincendio e primo soccorso
- Dichiara dell'Appaltatore circa l'avvenuta formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.

18. Gestione emergenze

Numeri esterni di soccorso

SOCCORSO SANITARIO 118
VIGILI DEL FUOCO 115
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE 0743/49603

Numeri esterni impianti

ENEL ENERGIA ELETTRICA – Servizio guasti 803 500

118 - Soccorso Sanitario



" Pronto chiamo dal è richiesto il vostro intervento per un incidente.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è

Si tratta di _____ (*caduta, puntura, malore, ecc.*)

115 Vigili del Fuoco



" Pronto chiamo dal , è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.

Il mio nominativo è _____ il mio numero di telefono è

19. Norme di comportamento a validità generale

- L'accesso al personale delle ditte appaltatrici, all'interno dell'insediamento, è regolato con un cartellino di riconoscimento.
- Il riconoscimento dei dipendenti (cartellino), dei mezzi di trasporto e strumenti di lavoro dovranno essere chiaramente identificati.
- Rispetto delle norme generali di comportamento per la circolazione interna.
- Presa visione delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza nonché il pieno rispetto delle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze specifici dei luoghi oggetto dell'appalto.
- Divieto di fumo all'interno del sito
- E' richiesto che il personale delle ditte appaltatrici sia dotato di indumenti da lavoro, questi ultimi devono essere uniformi per tutti i dipendenti di ciascuna ditta, devono risultare in condizioni di usura e pulizia accettabili e devono riportare l'indicazione della ditta di appartenenza.
- Le ditte appaltatrici devono ottemperare agli obblighi di formazione ed informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei loro responsabili, dei loro preposti e degli operatori.
- Le attività appaltate devono essere svolte in piena autonomia organizzativa, di personale e di mezzi con assoluto divieto di utilizzo delle attrezzature di proprietà differente, salvo specifica autorizzazione scritta.
- Tutte le attrezzature di lavoro introdotte e utilizzate dalle ditte appaltatrici devono essere rispondenti alle norme di sicurezza nonché il rispetto delle direttive CE
- Le eventuali inadempienze delle norme di sicurezza e comportamentali riscontrate, potranno portare a termine di contratto all'allontanamento del personale interessato o determinare la risoluzione del contratto di appalto.
- In caso di incidenti e/o infortuni accaduti all'interno del Sito durante le attività appaltate deve essere tempestivamente informato il RUP.